

N. R.G. 14621/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il tribunale nelle persone dei magistrati:
dott. Bruno Perla, Presidente relatore
dott. Sonia Porreca, Giudice
dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14621/2021** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. MINOCCARI MARCO e dell'avv. CASALE MICHELA (CSLMHL82B43E289H) PIAZZA A. GRAMSCI N. 29 40026 IMOLA; elettivamente domiciliato in PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 29 40026 IMOLA presso il difensore avv. MINOCCARI MARCO

ATTORE

contro

ALESSANDRA ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTA

P.M. INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato il 13.12.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ██████████ chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con ██████████ in data ██████████ 2007. Il ricorrente esponeva che la casa familiare era stata costituita in Imola (Via ██████████), presso un'abitazione di proprietà esclusiva dello stesso, e che dall'unione non erano nati figli. In data 03.06.2021, questo Tribunale – nella persona della dott.ssa Carmen Giraldi – pronunciava la separazione consensuale dei coniugi; successivamente, il relativo verbale veniva omologato il 26.10.2021. A seguito della separazione, la ██████████ si trasferiva in una nuova residenza, situata in Via ██████████, e l'unità familiare non veniva più ricostituita. Il

pagina 1 di 6



ricorrente sottolineava che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti, avendo sempre lavorato nel corso della vita matrimoniale; in particolare, per quanto riguarda la propria posizione lavorativa, riferiva di svolgere la professione di impiegato presso la [REDACTED] (d'ora in avanti, per brevità, [REDACTED]), e di aver percepito nell'ultimo triennio un reddito annuo netto di circa € 36-37.000,00. In relazione invece alla moglie, rappresentava che la stessa, attualmente, era una parrucchiera libera professionista, che – da quando lavorava in proprio – percepiva un reddito annuo di circa € 70.000,00. Di conseguenza, concludeva per la non spettanza dell'assegno divorzile a favore della moglie, stante l'insussistenza dei relativi presupposti applicativi.

2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.03.2022, [REDACTED] si costituiva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio, nonché domandando la condanna del marito alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore, determinato dall'autorità giudiziaria nella misura ritenuta di giustizia, tenuto anche conto dell'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione (€ 720,00 al mese). Nel merito, la convenuta deduceva che: **a)** ad inizio anni duemila, aveva abbandonato [REDACTED] – la sua città natale – per trasferirsi a Imola, dove instaurava una convivenza *more uxorio* con [REDACTED] sino al matrimonio, celebrato nell'anno 2007; **b)** sin da subito, aveva progressivamente rallentato, fino a quasi interromperla, la propria attività professionale di parrucchiera, per dedicarsi continuativamente – e in accordo con il marito – alla gestione della famiglia (animali domestici compresi), così favorendo la carriera e l'ascesa professionale del marito, che sosteneva tutte le spese familiari. In particolare, sottolineava che il marito, nel corso del matrimonio, aveva raggiunto la ragguardevole posizione di [REDACTED], percependo un reddito annuo netto di circa € 40.000,00, oltre benefit aziendali; a tali guadagni, si aggiungevano i redditi da capitale derivanti da investimenti finanziari, i beni ereditati dalla nonna paterna, nonché un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare. La convenuta sottolineava, poi, che il fallimento del matrimonio era imputabile in via esclusiva alla infedeltà coniugale del marito, che – nell'anno 2020 – intraprendeva una relazione extraconiugale con [REDACTED]. Quanto alle spese attualmente sostenute, [REDACTED] affermava di sostenere oneri derivanti: **a)** dal canone di locazione per la nuova abitazione, quantificato in € 450,00 al mese; **b)** dal canone di affitto di poltrona; **c)** dai costi per l'acquisto dei prodotti professionali. Deduceva, infine, che la pandemia da Covid-19 aveva provocato una significativa contrazione della propria attività professionale, con conseguente peggioramento delle proprie condizioni economiche.

3. All'udienza presidenziale del 29.03.2022, il ricorrente dichiarava di lavorare come dipendente nella [REDACTED], di percepire un reddito mensile di circa € 2.300,00 e di essere prossimo alla cessazione dalla carica di [REDACTED], a far data da [REDACTED]. Riferiva poi che viveva con la sua nuova compagna in un appartamento di sua proprietà e che, contestualmente, pagava la rata del mutuo (€ 230,00 al mese) per un altro immobile di cui era proprietario; aggiungeva, altresì, di avere investimenti per € 25.000,00, nonché un conto in banca presso la Banca [REDACTED]. Insisteva quindi per la non debenza dell'assegno divorzile in favore della moglie. Dal canto suo, la convenuta dichiarava: di percepire regolarmente l'assegno di mantenimento da parte del marito; di lavorare con partita IVA, avendo un affitto di poltrona presso un salone di parrucchieria; di pagare un canone di affitto di € 550,00, oltre utenze. Indicava, poi, di non essere proprietaria di beni immobili, di non avere finanziamenti o investimenti e di avere un conto corrente presso la [REDACTED], con circa € 30.000,00. Insisteva, quindi, nella richiesta di assegno divorzile, dichiarandosi disponibile ad accettare anche un assegno corrisposto *una tantum* con somma da concordare. Il Presidente delegato esperiva il



tentativo di conciliazione, che dava esito negativo; invero, ritenendo che – allo stato – non fosse intervenuta una sostanziale modifica della situazione dei coniugi rispetto a quella esistente al momento della separazione, confermava le determinazioni di cui alla separazione consensuale.

4. All'udienza del 07.07.2022, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sul vincolo, nonché la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.; il Giudice tratteneva, quindi, la causa in decisione. Con sentenza parziale del 07.07.2022, questo Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra [REDACTED] e [REDACTED], con separata ordinanza contestuale, rilevava che le parti non avevano raggiunto un accordo idoneo a definire il giudizio e che quindi, permanendo punti di contrasto, la causa doveva essere rimessa in istruttoria per tutte le altre questioni. Al contempo, veniva confermata l'efficacia dei provvedimenti provvisori già in atto.

5. In data 14.07.2022, perveniva il visto del Pubblico Ministero.

6. All'udienza del 10.11.2022, la convenuta evidenziava che [REDACTED] si era autoridotto della metà il contributo al mantenimento dal mese di settembre 2022, per poi cessare definitivamente di versarlo nei mesi di ottobre e novembre 2022; insisteva quindi nel contenuto delle proprie memorie istruttorie. Il ricorrente rilevava che, essendo intervenuta la sentenza parziale di divorzio, era cessato l'obbligo di versare il contributo al mantenimento; faceva, inoltre, presente che la propria situazione reddituale era peggiorata, non godendo più dell'indennità di € 5.000,00. Chiedeva, quindi, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, in subordine, l'ammissione di tutti i mezzi di prova, insistendo nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.

7. Con ordinanza del 17.11.2022, il Giudice dichiarava inammissibili le richieste di prove costituendo articolate dalle parti, in quanto vertenti su circostanze pacifiche, o irrilevanti, o rappresentanti una valutazione, ovvero da provarsi documentalmente, ritenendo altresì che le ulteriori richieste risultavano meramente esplorative. Ritenuta la causa matura per la decisione, osservava che ogni decisione sul diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile doveva essere assunta dal Collegio, investito a questo punto dell'intero giudizio; di conseguenza, rigettava ogni richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale del 29.03.2022 e rinviava le parti per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.01.2023, ordinando alle stesse di produrre le dichiarazioni dei redditi aggiornate.

8. All'udienza del 10.01.2023, il ricorrente concludeva come da foglio di pc depositato telematicamente, dichiarando di aver già depositato anche le dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni e una certificazione della Camera di commercio. La convenuta depositava copia cartacea di pc e concludeva come da memoria integrativa, già depositata in data 24.06.2022; ribadiva, altresì, tutte le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rilevava che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente non risultavano gli aspetti fiscali relativi alle quote societarie, agli utili, ai benefici e quanto altro di reddituale derivante dalla posizione di soci dell'attore nella [REDACTED]; dichiarava, infine, di non accettare il contraddittorio su domande nuove di controparte. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.

9. Le parti depositavano tempestivamente gli scritti conclusivi. Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: **a)** revocare i provvedimenti presidenziali e urgenti, aventi ad oggetto la corresponsione dell'assegno di mantenimento, disposti all'udienza presidenziale del 29.03.2022 e poi confermati con ordinanza del 07.07.2022 e successivamente con ordinanza del 17.11.2022; **b)** sul merito in via principale, rigettare ogni richiesta di corresponsione di assegno divorzile; **c)** sul merito in via subordinata, condannare controparte, in caso di rigetto della corresponsione dell'assegno divorzile, a



restituire le somme alla stessa corrisposte dal passaggio in giudicato della sentenza, compiutosi il 20.09.2022; **d)** in via istruttoria, insistere per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti con memoria istruttoria depositata il 12.10.2022 e con memoria istruttoria di replica depositata il 02.11.2022. In allegato alla memoria di replica, depositata il 03.04.2023, produceva la nota spese. La convenuta insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già precisate all'udienza del 10.01.2023, ivi comprese quelle istruttorie, riportandosi integralmente a quanto indicato nella comparsa conclusionale e nei precedenti scritti difensivi.

10. Così ricostruito l'oggetto di causa, il Collegio osserva quanto segue.

11. In primo luogo, è opportuno richiamare il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile, inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, secondo cui *“Ai sensi dell'art. 5 c.6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”*.

12. Con specifico riferimento al profilo compensativo, la Corte di cassazione ha successivamente precisato che *“Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”* (Cass. n. 29920/2022; in senso conforme, v. anche Cass. n. 23583/2022 e Cass. n. 38362/2021); ne consegue che è onere del coniuge richiedente l'assegno divorzile dimostrare di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.

13. È alla luce di tali principi che bisogna stabilire se, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio a favore di [REDACTED].

14. Ebbene, quanto al divario reddituale, deve rilevarsi che – sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, depositate dagli ex coniugi – emerge uno squilibrio non irrilevante: infatti, mentre il reddito medio mensile di [REDACTED] ammonta a circa € 2.880,00, quello di [REDACTED] si attesta sulla somma di circa € 1.110,00 (*bisogna farci rientrare anche l'assegno di mantenimento che riceve dal marito*). Quest'ultimo dato reddituale risulta, tuttavia, poco plausibile poiché, assumendo che l'attività libero-professionale venga svolta a tempo pieno dal martedì al sabato, per quattro settimane al mese, risulta un guadagno giornaliero pressoché irrisorio, che renderebbe quasi antieconomica l'intera attività. Ciò anche alla luce dei costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti professionali e per il contratto di affitto di poltrona, che onera la convenuta di un canone mensile pari a € 205,00 oltre IVA (costo, quest'ultimo, documentato soltanto fino al 11.12.2018, ossia la data di



scadenza del contratto, che non risulta essere stato successivamente rinnovato). Considerato, peraltro, che [REDACTED] non ha dimostrato la contrazione e/o la quasi interruzione della propria attività lavorativa, essendosi limitata alla mera allegazione di tali circostanze, questo Collegio reputa inverosimile la percezione di un reddito medio mensile così esiguo.

15. In ogni caso, anche a voler ritenere che le predette dichiarazioni dei redditi restituiscano un dato attendibile, occorre rilevare che la convenuta non ha dimostrato – neppure in via presuntiva – quali rinunce abbia compiuto per occuparsi in via prevalente del proprio nucleo familiare, non essendo stata documentata in alcun modo la perdita di concrete prospettive professionali e/o di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alla cura della famiglia. Infatti, va considerato che la coppia non ha avuto figli, sicché nessun sacrificio è stato sostenuto per la cura e l'accudimento della prole, non potendo in tal senso assumere valenza equivalente la gestione degli animali domestici, pur dedotta dalla convenuta. Al contrario, l'istruttoria ha permesso di accertare che [REDACTED] ha sempre continuato a svolgere la propria attività professionale, non essendo stati allegati elementi di fatto idonei a comprovare qualsivoglia forma di contrazione e/o interruzione della stessa, ad eccezione della sopravvenienza della pandemia da Covid-19. Di conseguenza, si ritiene che la richiedente l'assegno non abbia assolto all'onere di indicare specificamente e dimostrare in giudizio le rinunce professionali sopportate per prendersi cura della famiglia.

16. Né in tal senso può attribuirsi rilievo alla circostanza per cui, in sede di separazione consensuale, sia stato riconosciuto alla convenuta un assegno di mantenimento di € 720,00 al mese. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione”* (Cass. n. 25010/2007).

In ultimo, giova osservare come parte convenuta abbia concluso come da memoria depositata il 24.6.2022. In essa neppure era determinata la misura dell'assegno divorzile richiesto, facendosi riferimento ad una sua determinazione secondo giustizia. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che l'assegno di separazione e di divorzio (a differenza del contributo per il mantenimento dei minori) è soggetto al principio della domanda ex art. 99 c.p.c.; sicché è inammissibile, per indeterminatezza e genericità, la domanda volta ad ottenere il predetto assegno quando non viene indicato in modo specifico il quantum ma viene richiesto nella *“misura che verrà ritenuta di giustizia”* (cfr Corte d'Appello di Bologna sentenza n. 1797/19 pubblicata il 7.6.2019)

17. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico di [REDACTED]; la liquidazione è operata in dispositivo sulla base della nota spesa, depositata dal ricorrente in data 03.04.2023.

P.Q.M.



Sentenza n. 1068/2023 pubbl. il 18/05/2023
RG n. 14621/2021

Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa n. 14621/2021, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

1. Rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di € 7.616,00 giusta nota spese.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 maggio 2023

*Il Presidente Relatore
dott. Bruno Perla*

